ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE

UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA CAPRARI SPA (Imp. Via Emilia Ovest n. 900) MODENA. Rif. Prot. n. 169429/2016/142 SUAP del Comune di Modena. Rif.

Prat. n. 34368/2016 ARPAE SINADOC.

n. DET-AMB-2017-1606 del 27/03/2017

Proposta n. PDET-AMB-2017-1669 del 27/03/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante GIOVANNI ROMPIANESI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno ventisette MARZO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.



OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA CAPRARI SPA (Imp. Via Emilia Ovest n. 900) MODENA.

Rif. Prot. n. 169429/2016/142 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 34368/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 16/11/2016 la Ditta CAPRARI SPA, avente sede legale in comune di Modena, v. Emilia Ovest n. 900, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, v. Emilia Ovest n. 900, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 24/11/2016 con prot. n. 21858, relativa ai titoli ambientali Aria (inserimento nuove emissioni e incremento ore di funzionamento impianti) e Impatto Acustico;

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 15/3/2017 con prot. n. 4940 e in data 24/3/2017 con prot. n. 5671;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di pompe ed elettropompe centrifughe;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico, adottata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 440 del 18/8/2015;

Considerato che secondo la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata, <u>non interverranno modifiche,</u> relativamente a gli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione n. 440 del 18/8/2015, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 12216 del 25/1/2017, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 4247 del 7/3/2017, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 3355 del 23/2/2017;

Il Comune di Modena, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena, prot. n. 1124 del 20/1/2017, non ha ha fatto pervenire osservazioni in merito all'Impatto Acustico;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) **di modificare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta CAPRARI SPA per l'impianto ubicato in comune di Modena, V. Emilia Ovest n. 900, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aggua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della
Acqua	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269
Alla	del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A, Determinazione n. 440 del 18/8/2015, dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 27/3/2017 con scadenza al 27/3/2032;
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo	
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilabili alle	Comune di Modena	
domestiche in pubblica fognatura		
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena	
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente	Comune di Modena	

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE ARPAE-SAC MODENA Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato e	lettronicamente sec	condo le norme vigenti.
da sottoscrivere in	caso di stampa	
La presente copia,	composta di n	_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	Firma	

Allegato ACQUA

Ditta CAPRARI SPA (Imp. Via Emilia Ovest n. 900) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta CAPRARI SPA svolgente attività di produzione di pompe ed elettropompe centrifughe, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Modena, v. Emilia Ovest n. 900, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 440 del 18/8/2015, per la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalla mensa dell'insediamento sono convogliate nella pubblica fognatura di via Barrili e di via Cavani;
- le acque meteoriche ricadenti sull'insediamento confluiscono mediante condotta mista nella pubblica fognatura di via Barrili e di via Cavani;
- le acque reflue derivanti dal processo produttivo sono inviate ad un concentratore dal quale si origina un distillato, che viene riutilizzato nel ciclo produttivo, e un concentrato che viene smaltito come rifiuto;
- le acque reflue originate dal controlavaggio delle resine degli impianti di addolcimento utilizzati per la lavastoviglie della mensa, per la preparazione di emulsioni e per i servizi dell'Area Logistica sono recapitate tal quali alla pubblica fognatura di via Barrili e di via Cavani;
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche";
- l'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto nonché tramite n° 2 pozzi privati.

Considerato che secondo la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 24/11/2016, assunta agli atti con prot. n. 21858, non interverranno modifiche, relativamente a gli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione n. 440 del 18/8/2015, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

visto il parere tecnico, favorevole con prescrizioni, espresso da Hera SPA, protocollo n. 81923 del 30/06/2014;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Modena al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale "Scarichi idrici", acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 73405 del 14/07/2014;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore ditta CAPRARI SPA, con insediamento posto a Modena, v. Emilia Ovest n. 900, a scaricare le acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dall'attività di produzione di pompe ed elettropompe centrifughe nella pubblica fognatura di via Barrili e di via Cavani, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente, a monte di ogni trattamento depurativo, i limiti quali quantitativi previsti dalla tabella 1 della D.G.R. 1053/2003, mentre i parametri o le sostanze non indicate nella stessa, qualora siano presenti, devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali;
- 2) i pozzetti di prelievo campioni posti a valle degli addolcitori dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;

- 3) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima semestrale alla pulizia del degrassatore della mensa tramite mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 4) a cura del gestore della ditta dovranno essere mantenuti funzionanti e ispezionabili i contatori presenti sui pozzi di approvvigionamento idrico;
- 5) a cura del gestore della ditta dovranno essere mantenuti aggiornati e a disposizione delle autorità di controllo i registri relativi al conferimento dei rifiuti;
- 6) <u>entro il 31 Gennaio di ogni anno</u> dovrà essere presentata a Hera SPA l'autodenuncia dei quantitativi idrici prelevati nel corso dell'anno precedente;
- 7) <u>entro il 31 Gennaio di ogni anno</u> dovrà essere presentato ad ARPAE-SAC di Modena, al Comune di Modena e a Hera SPA un certificato analitico per ogni scarico dei tre addolcitori al fine di confermare l'assimilazione allo scarico domestico;
- 8) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 9) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 10) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE-SAC di Modena, al Comune di Modena e a Hera SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

IL DIRETTORE RESPONSABILE ARPAE-SAC MODENA Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta CAPRARI SPA (Imp. Via Emilia Ovest n. 900) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito	
A min	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.	
Aria	269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06	

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta CAPRARI SPA, svolgente attività di produzione di pompe ed elettropompe centrifughe, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Modena, v. Emilia Ovest n. 900.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 24/11/2016, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, <u>e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 15/3/2017 con prot. n. 4940 e in data 24/3/2017 con prot. n. 5671</u>, risulta:

- la dismissione del punto di emissione n. 29;
- la modifica del punto di emissione n. 30 derivante da aspirazione reparto fabbri;
- l'incremento delle ore di funzionamento degli impianti che originano i punti di emissione n. 22, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 93, 94, 95, 111, 112, 113, 114, 115;
- la installazione dei seguenti nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione	
118	Ricambio aria ambiente di lavoro	
119	Forno elettrico per il riscaldamento giunti e cuscinetti	
120	Impianto termico a metano per nuovo impianto di verniciatura	
121	Impianto termico a metano per nuovo impianto di verniciatura	
122	Cabina di verniciatura automatica n. 1	
123	Cabina di verniciatura ritocchi manuali	
124	Forno di essiccazione – cabina di verniciatura	

125	Lavaggio pezzi fuori sagoma
126	Verniciatura manuale pezzi fuori sagoma
127	Essiccazione pezzi fuori sagoma

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai restanti punti di emissione autorizzati con Determinazione n. 440 del 18/8/2015;
- il seguente consumo di materie prime:

- gas di saldatura	4.000	l/anno
- filo di saldatura	2.500	kg/anno
- emulsione refrigerante	15.000	kg/anno
- detergenti	800	kg/anno
- sgrassante alcalino	3.000	kg/anno
- passivante	1.800	kg/anno
- solvente pulizia verniciatura	1.000	kg/anno
- alcool denaturato	500	l/anno
- vernice a solvente	9.000	kg/anno
- vernice all'acqua	9.000	kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Modena con prot. n. 12216 del 25/1/2017, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 4247 del 7/3/2017, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta CAPRARI SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Modena, v. Emilia Ovest n. 900, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

Unita' produttiva

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - LAVATRICE A CESTO

portata massima	1250	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Sostanze alcaline (espresse come Na2O)	5	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE N. 36-41 - RICAMBI ARIA AMBIENTE DI LAVORO

(emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTI DI EMISSIONE N. 42-65 - RICAMBI ARIA AMBIENTE DI LAVORO

(emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 70 - ASPIRAZIONE LINEA MACCHINE UTENSILI - IMPIANTO C

(n. 6 macchine)

portata massima	5200	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Nebbie d'olio + Polveri totali 10 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 71 - ASPIRAZIONE LINEA MACCHINE UTENSILI - IMPIANTO A

(n. 9 macchine)

portata massima 9550 Nm3/h altezza minima del camino 10 m durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Nebbie d'olio + Polveri totali 10 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 72 - ASPIRAZIONE LINEA MACCHINE UTENSILI - IMPIANTO B

(n. 6 macchine)

portata massima 6220 Nm3/h altezza minima del camino 10 m durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Nebbie d'olio + Polveri totali 10 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 73 - CABINA DI VERNICIATURA PEZZI FINITI A VELO D'ACQUA

portata massima 11000 Nm3/h altezza minima del camino 10 m durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Nebbie d'olio + Polveri totali 3 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE (triplo strato)

PUNTO DI EMISSIONE N. 74 - FORNO IN LINEA:

ESSICCAZIONE - APPASSIMENTO -RAFFREDDAMENTO

portata massima $15000 \, \text{Nm}3/\text{h}$ altezza minima del camino $8 \, \text{m}$ durata $16 \, \text{h/g}$

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (espresse come C-organico totale) 50 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 75 - FORNO STATICO DI ESSICCAZIONE

portata massima 1000 Nm3/h altezza minima del camino 8 m durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

PUNTO DI EMISSIONE N. 76 - IMPIANTO TERMICO INDUSTRIALE A METANO PER IMPIANTO DI VERNICIATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 77 - SALDATURA

portata massima	800	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 82 - FORNO A INDUZIONE		
portata massima	4000	Nm3/h

portata massima	4000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca (NH3)	15	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	150	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE N. 83-85 - RICAMBI ARIA AMBIENTE DI LAVORO (emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 86 - RICAMBIO ARIA ZONA RICARICA BATTERIE (emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTI DI EMISSIONE N. 87-92 - RICAMBI ARIA LOCALI SERVICI IGIENICI (emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 93 - IMPIANTO TERMICO CIVILE G4 - 527 KW - CT2

portata massima	500	Nm3/h
altezza minima del camino	oltre il o	colmo del tetto
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 94 - IMPIANTO TERMICO CIVILE G5 - 754 - CT2

portata massima	720	Nm3/h
altezza minima del camino	oltre il	colmo del tetto
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
PUNTO DI EMISSIONE N. 95 - IMPIANTO TERMICO CIVILE	G6 -2204	KW - CT2
portata massima	2100	Nm3/h
altezza minima del camino	oltre il o	colmo del tetto
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE N. 96-99 - RICAMBI ARIA AMBIENTI DI LAVORO

(emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 111 -ASPIRAZIONE ENTRATA TUNNEL DI LAVAGGIO

portata massima	6000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO4)	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (espresse come Na2O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 112 - ASPIRAZIONE USCITA TUNNEL LAVAGGIO

portata massima	6000	Nm3/h
altezza minima	8	m
durata	16	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO4)	5	mg/Nmc

Sostanze alcaline (espresse come Na2O)

5 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 113 - ESPULSIONE FUMI CALDAIA ACQUA CALDA

PUNTO DI EMISSIONE N. 114 - FORNO DI ASCIUGATURA

portata massima	550	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 115 - ESPULSIONE FUMI SCAMBIATORE DI CALORE

PUNTI DI EMISSIONE N. 116-117 - RICAMBIO ARIA MAGAZZINO PEZZI DI RICAMBIO (emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 118 - RICAMBIO ARIA AMBIENTE DI LAVORO (emissione ad inquinamento scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 119 - FORNO ELETTRICO PER IL RISCALDAMENTO GIUNTI E CUSCINETTI portata massima 1200 Nm3/h

altezza minima del camino 9 m durata 8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 120 – IMPIANTO TERMICO A METANO (INDUSTRIALE) PER NUOVO IMPIANTO DI VERNICIATURA (682 KW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 121 – IMPIANTO TERMICO A METANO (INDUSTRIALE) PER NUOVO IMPIANTO DI VERNICIATURA (115 KW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 122 – CABINA DI VERNICIATURA AUTOMATICA N. 1

portata massima 15000 Nmc/h altezza minima del camino 11 m durata 14 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc S.O.V. (espressi come c- Org. totale) 50 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI (+ COMBUSTORE E124 – 1300 Nmc/h)

PUNTO DI EMISSIONE N. 123 – CABINA DI VERNICIATURA RITOCCHI MANUALI

portata massima 20000 Nmc/h altezza minima del camino 11 m durata saltuaria

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc S.O.V. (espressi come c- Org. totale) 50 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 124 – FORNO DI ESSICCAZIONE - CABINE DI VERNICIATURA

portata massima 4000 Nmc/h di cui:
- forno essiccazione 1500 Nmc/h
altezza minima del camino 11 m
durata 14 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc S.O.V. (espressi come c- Org. totale) 50 mg/Nmc

<u>Impianto di abbattimento</u>: COMBUSTORE (2500 Nmc/h – CABINA 1 – CABINA 2 - APPASSIMENTO)

PUNTO DI EMISSIONE N. 125 – LAVAGGIO PEZZI FUORI SAGOMA

portata massima 15000 Nmc/h altezza minima del camino 11 m durata saltuaria

PUNTO DI EMISSIONE N. 126 – VERNICIATURA MANUALE PEZZI FUORI SAGOMA

portata massima 28000 Nmc/h altezza minima del camino 11 m durata 3 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc S.O.V. (espressi come c- Org. totale) 50 mg/Nmc Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 127 – ESSICCAZIONE PEZZI FUC	ORI SAG	OMA
portata massima	400	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	3	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
S.O.V. (espressi come c- Org. totale)	50	mg/Nmc

Unita' di servizio

PUNTI DI EMISSIONE N. 14-16 - RICAMBI ARIA AMBIENTE DI LAVORO (emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - IMPIANTO TERMICO CIVILE G1 - 452 KW - CT1			
portata massima	430	Nm3/h	
altezza minima del camino	oltre il	colmo del tetto	
durata	24	h/g	
Limiti massimi ammessi di inquinanti:			
Polveri totali	5	mg/Nmc	
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc	
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc	
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc	

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - IMPIANTO TERMICO CIVILE G2 - 645 KW - CT1 portata massima 620 Nm3/h altezza minima del camino oltre il colmo del tetto durata h/g Limiti massimi ammessi di inquinanti: Polveri totali 5 mg/Nmc Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/Nmc Monossido di carbonio (CO) mg/Nmc 100 Ossidi di azoto (espressi come NO2) 150 mg/Nmc

(-1		3
PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - IMPIANTO TERMICO CIVILE	G3 - 643	KW - CT1
portata massima	614	Nm3/h
altezza minima del camino	oltre il	colmo del tetto
durata	10	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 26 - RICAMBIO ARIA AMBIENTE DI LAVORO

(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 – ASPIRAZIONE REPARTO FABBRI

portata massima	4000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	5	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE N. 31-33 - RICAMBI ARIA AMBIENTE DI LAVORO (emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 34 - ASPIRAZIONE CABINA DI VERNICIATURA

portata massima	15000	Nm3/h
altezza minima del camino	8,5	m
durata	01	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		

mg/Nmc

Polveri totali 3

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 35 - ASPIRAZIONE LAVATRICE

portata massima	400	Nm3/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	15	min./g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti</u> :		
Sostanze alcaline (espresse come Na2O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 78 - ASPIRAZIONE CABINA DI SABBIATURA

portata massima	1300	Nm3/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 20 mg/Nmc

Impianto di abbattimento FILTRO A MANICHE O TASCHE A BASSA TEMPERATURA

PUNTI DI EMISSIONE N. 79-80-81 - LOCALI COMPRESSORI

PUNTI DI EMISSIONE N. 100-101 - RICAMBI ARIA LOCALE MENSA (emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 102 - RICAMBIO ARIA LOCALE SALA PROVE (emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 103 - RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORI (emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 104 - IMPIANTO TERMICO CIVILE G7 - 115 KW portata massima 190 Nm3/h

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE N. 105-107 - RICAMBIO ARIA LOCALI SERVIZI IGIENICI (emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTI DI EMISSIONE N. 108-110 - RICAMBIO ARIA MAGAZZINO PEZZI DI RICAMBIO (emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante)

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Relativamente al punto di emissione n. 127 devono essere impiegati solamente prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.

La ditta dovrà utilizzare prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di solvente organico non superiore al 20% della fase solvente e prodotti vernicianti a base solvente con contenuto di sostanza secca non inferiore al 60% in peso al momento dell'applicazione.

Non può essere superata la soglia di consumo massimo teorico di solvente (*) di 5.000 kg/anno.

Nel caso il Gestore degli impianti intenda superare tale valore, dovrà presentare apposita domanda di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

(*) <u>Consumo massimo teorico di solventi</u>: il consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale riferita a duecentoventi giorni all'anno, laddove per capacità nominale si intende la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione n. 30, 122, 123, 124 126 e 127 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Relativamente alle emissioni n. 119 e 125 su un campionamento eseguito alla data di messa regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Combustore:

- misuratore della temperatura in camera di combustione.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli

- organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• <u>ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.</u>

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari Condotti rettangolari

Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N°	punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto	o al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m		al centro dei
			2 munti	segmenti uguali in
			2 punti	cui è suddiviso il
				lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es:	
	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco	
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante	

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali d	evono essere uti	lizzati:
---	------------------	----------

metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
metodi normati e/o ufficiali
altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
misura e campionamento	
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione	UNI EN 15058
(monossido di carbonio, ossigeno,	UNI EN 14789
anidride carbonica)	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR,
	ossido di zirconio)
Composti organici volatili (espressi	UNI EN 12619
come Carbonio Organico Totale)	
Composti organici volatili	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente
(con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan
	posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	UNI 10393

	UNI EN 14791
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	UNI 10878
	UNI EN 14792
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	UNICHIM 632 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con
	IRSA 4030)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante,
	solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759 (campionamento isocinetico
	con analisi gravimetrica e/o analisi IR)
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione
	del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo
	IRSA 4110

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità annuale per le emissioni n. 7, 30 (solo portata e materiale particellare), 34, 35, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 (solo portata e materiale particellare), 78, 82, 111, 112, 122, 123, 124, 126 e 127.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE—<u>Distretto territorialmente competente</u>, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE ARPAE-SAC MODENA Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta CAPRARI SPA (IMP. Via Emilia Ovest n. 900) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta CAPRARI spa, nell'impianto in comune di Modena, Via Emilia Ovest n. 900, svolge attività di produzione pompe ed elettropompe centrifughe.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attivita' produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore e l'installazione di una nuova linea di verniciatura, a funzionamento diurno, ed estendendo l'orario lavorativo anche al periodo notturno di taluni impianti. Si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono costituite dalle attività di carico e scarico, dalla linea di verniciatura e dal funzionamento degli impianti tecnologici a servizio dell'azienda;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);

- l'area oggetto di intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", secondo la classificazione comunale vigente, che confina sul lato est con una Classe IV. I valori i limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;
- non sono presenti ricettori sensibili (abitazioni, scuole, ospedali) in prossimità dell'azienda;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona in periodo diurno e notturno presso il confine aziendale e risultano compatibili con il rispetto dei valori limite di zona delle aree contermini;
- la modifica riguarda l'installazione di una nuova linea di verniciatura e la richiesta di estensione dell'orario lavorativo per la fascia oraria notturna solo per le lavorazioni meccanicheper talune attività;
- il rumore che caratterizza il contesto analizzato è costituito principalmente dal contributo del traffico veicolare di via Emilia Ovest, oltre che delle altre industrie limitrofe;
- la nuova linea di verniciatura verrà realizzata sul lato nord dello stabilimento;
- le misure fonometriche, eseguite sia al confine dello stabilimento, che in prossimità dei ricettori più rappresentativi, "R1" ed "R2" (situati sul lato ovest in via Barilli / Aldrovandi, in Classe V), hanno verificato anche il limite differenziale notturno.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta CAPRARI spa in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 3355 del 23/02/2017;

vincolato dalla veridicità di quanto riportato nella relazione tecnica, in particolare per quanto attiene la situazione descritta ed i risultati previsionali di impatto acustico sotto la responsabilità dell'estensore della relazione;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Modena, via Emilia Ovest n. 900, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta CAPRARI spa, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) La ditta CAPRARI spa deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore.
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti relativi alla lavorazioni meccaniche è autorizzato nel periodo diurno (06:00 -22:00) e notturno (22:00 6:00); impianti e attivita' dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;

- 3) le attività lavorative consentite durante la fascia oraria notturna siano relative esclusivamente alla attività dell'officina meccanica, con esclusione della verniciatura;
- 4) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 5) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

IL DIRETTORE RESPONSABILE ARPAE-SAC MODENA Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.			
da sottoscrivere in	caso di stampa		
a presente copia, composta di n fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.			
Data	Firma		

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.